

A.5.10 Revisione contabile per i bilanci di piccole e medie imprese

Normativa di riferimento e
Linee guida

- Principi di revisione internazionali (ISA Italia) vigenti
- Documento del CNDCEC «L'applicazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) alle imprese di dimensioni minori» (dicembre 2015)
- International Auditing Practice Statement 1005 «THE SPECIAL CONSIDERATIONS IN THE AUDIT OF SMALL ENTITIES» - vedi anche ex Documento Interpretativo CNDCEC n. 1005 del 2004
- IFAC Guide to using international standards on auditing in the audits of small- and medium-sized entities, October 2010

Le fonti - art. 2409-bis c.c.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un **revisore legale** dei conti o da una **società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato **può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale.**

In tal caso il collegio sindacale è **costituito da revisori legali** iscritti nell'apposito registro.

Le fonti – art. 2435 bis c.c.

Bilancio in forma abbreviata

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Bilancio delle micro-impres

Sono considerate micro-impres le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le fonti – art. 2477 c.c.

Sindaco e revisione legale dei conti

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, **la nomina di un organo di controllo o di un revisore**. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le PMI secondo il MISE

Decreto Ministero Attività Produttive del 18 Aprile 2005 (Raccomandazione 2003/361/CE)
(Dettato ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive)

	Numero di occupati	Fatturato annuo	Totale di bilancio
MICROIMPRESE	< 10	≤ 2 MILIONI DI EURO	≤ 2 MILIONI DI EURO
PICCOLE IMPRESE	< 50	≤ 10 MILIONI DI EURO	≤ 10 MILIONI DI EURO
MEDIE IMPRESE	< 250	≤ 50 MILIONI DI EURO	≤ 43 MILIONI D EURO

Imprese di minori dimensioni – **Caratteristiche qualitative**

- a) la **concentrazione della proprietà e della direzione** in un numero limitato di soggetti (spesso un singolo soggetto – persona fisica o altra impresa)
- b) una o più delle seguenti **caratteristiche**:
 - **operazioni semplici e lineari**;
 - **semplicità delle registrazioni contabili**;
 - un **numero limitato di linee di attività e di prodotti** nell'ambito delle singole linee di attività;
 - un **numero limitato di controlli interni**;
 - un **numero limitato di livelli direzionali** responsabili di un'ampia gamma di controlli; ovvero
 - un **numero limitato di dipendenti**, dei quali molti rivestono una molteplicità di funzioni

Imprese di minori dimensioni – **Caratteristiche qualitative**

- Sono dettate ai fini dell'applicazione delle **indicazioni particolari previste dagli Standards per le imprese minori;**
- **Si prescinde da svolgere considerazioni a base quantitativa;**
- Valutazione sempre oggetto di **giudizio professionale del revisore;**
- Valutazione sempre **documentata.**

- Nel nostro Paese **molte delle imprese che sono definite di piccole dimensioni sulla base delle definizioni quantitative** contenute nella direttiva 2013/13/UE (nonché una porzione di quelle di medie dimensioni), **sono probabilmente da considerarsi di dimensioni minori sulla base dei requisiti qualitativi** indicati nel principio di revisione internazionale ISA Italia 200.
- L'applicazione di criteri differenti, inevitabilmente, ripartisce l'universo delle imprese in sotto-insiemi potenzialmente diversi.

Consiste in una **guida dettagliata** per ciascuna delle fasi del processo di revisione:

- **Fase di identificazione e valutazione del rischio** (accettazione e mantenimento dell'incarico, indipendenza, lettera di incarico, significatività, discussioni all'interno del team di revisione, strategia generale di revisione e suo aggiornamento, valutazione del rischio intrinseco e di controllo, valutazione del rischio di errori significativi a livello di bilancio e di singola asserzione)
- **Fase di risposta al rischio** (risposte generali di revisione, piano di revisione dettagliato, documentazione del lavoro, criticità rilevate, supervisione dello staff e riesame delle carte di lavoro, aggiornamento della valutazione rischi e significatività)
- **Fase conclusiva e di reporting** (comunicazione delle criticità rilevate, attestazioni della Direzione, conclusioni raggiunte, relazione di revisione).

Contiene inoltre modelli di carte di lavoro, check-list, documenti

Perché distinguere?

Gli Standards prevedono la loro **applicazione proporzionale** legata alle caratteristiche dell'impresa, secondo la sua **dimensione e complessità**. Le procedure di revisione sono adattate in funzione delle caratteristiche dell'impresa e richiedono un approccio alla revisione proporzionato rispetto ai due fattori citati.

Isa Italia 240 responsabilità relativa alle frodi

Paragrafo A13 – Valutazioni della direzione in merito al controllo interno nelle imprese di minori dimensioni;

Paragrafo A21 – Coinvolgimento nella gestione dell'impresa da parte dei responsabili della governance

Paragrafo A27 – Alcuni fattori di controllo interno nelle imprese di minori dimensioni

Attività richieste al revisore

I principi di revisione richiedono che il revisore:

- **identifichi e valuti i rischi di errori significativi**, dovuti a frodi o a comportamenti o ad eventi non intenzionali, sulla base della comprensione dell'impresa e del contesto in cui l'impresa opera, incluso il controllo interno di quest'ultima¹;
- **acquisisca elementi probativi**, sufficienti e appropriati, circa l'esistenza di errori significativi, configurando e attuando risposte di revisione appropriate ai rischi identificati e valutati;
- **formuli un giudizio sul bilancio** basato sulle conclusioni tratte dagli elementi probativi acquisiti.

Anche se **il solo profilo dimensionale non è sufficiente per definire quali debbano essere le procedure di revisione da applicare** nelle specifiche circostanze, in quanto queste dipendono anche dalla complessità dell'impresa e dai rischi individuati e valutati dal revisore, è utile precisare che **i principi di revisione internazionali riconoscono un approccio applicativo "proporzionale", legato alle caratteristiche dell'impresa e cioè alle dimensioni e alla complessità.**

Alcune considerazioni

Poiché gli ISA Italia enunciano principi generali, validi, cioè per l'universo delle imprese, **le specifiche procedure di revisione possono variare, anche sensibilmente, quando si ha a che fare con imprese di dimensioni minori.** Infatti:

- la struttura organizzativa e operativa, spesso semplificata, delle imprese di dimensioni minori, e un sistema di controllo interno poco strutturato, comporteranno per il revisore **un processo di comprensione della società e del contesto in cui opera più rapido;**
- la pertinenza del principio di revisione alla specifica realtà aziendale implicherà di **valutare se le circostanze in esso contemplate siano riscontrabili effettivamente** (ad es. ISA Italia n. 600 - La revisione del bilancio del gruppo o ISA Italia n. 610 - Utilizzo del lavoro dei revisori interni) e quindi se il principio di revisione sia applicabile o meno nella circostanza.

Alcune considerazioni

Anche nella circostanza in cui un principio di revisione sia applicabile, **non è detto che lo siano tutte le regole in esso contenute**. Alcuni esempi di regole che possono non essere seguite dal revisore se non sussistono le circostanze che ne richiederebbero l'applicazione:

- organizzare una riunione con il team di revisione per discutere le attività di valutazione del rischio se la revisione viene svolta da un revisore individuale;
- svolgere specifiche procedure di revisione sulle parti correlate, qualora il revisore non ha rilevato l'esistenza delle stesse

Alcune considerazioni

- Anche in merito alla documentazione del lavoro svolto, i principi di revisione prevedono che il **contenuto e l'estensione della formalizzazione delle attività** di revisione **siano commisurate alla minore complessità** che, normalmente, caratterizza le imprese di dimensioni minori.
- Specificamente, il paragrafo A2 del principio di revisione ISA Italia n. 230 stabilisce che la forma, il contenuto e l'estensione della documentazione dipende da vari fattori, tra cui la dimensione e la complessità dell'impresa, la metodologia di revisione e la tecnologia applicate nel processo di revisione.
- Tale principio, ai paragrafi A16 e A17, rileva, inoltre, **che la documentazione della revisione di un'impresa di dimensioni minori è generalmente meno estesa** di quella di una di dimensioni maggiori

Strategia di revisione

- La formulazione della strategia generale di revisione nelle imprese di dimensioni minori spesso non rappresenta un'attività particolarmente complessa e laboriosa poiché **dipende da** fattori quali:
 - la **dimensione e la complessità dell'impresa** oggetto del controllo;
 - la **composizione e la dimensione del team di revisione**.
- La revisione di imprese di dimensioni minori generalmente richiede un **team limitato a pochi soggetti**. Questo rende il **coordinamento, la comunicazione tra i membri e lo sviluppo della strategia generale di revisione più semplice**.
- Nelle imprese di dimensioni minori il **sistema di controllo interno** è spesso **meno formalizzato**: a fronte di una strategia non particolarmente complessa, **potrebbe però essere necessaria la predisposizione di un piano operativo maggiormente dettagliato** che tenga conto di tale circostanza.

Strategia di revisione

Il revisore include nella documentazione:

- **la strategia** generale di revisione;
- **il piano** di revisione;
- **qualunque modifica significativa** apportata ad essi nel corso dell'incarico e **le ragioni** di tali modifiche.

Per le imprese di dimensioni minori, è possibile esporre la **strategia** generale di revisione e il **piano dettagliato** della revisione in un **unico documento**. Per la formalizzazione del piano di revisione, possono essere utilizzati **memorandum o check-list**, redatti nel presupposto dell'esigenza di un numero ridotto di attività di controllo, purché adattati alle circostanze dell'incarico, **incluse le valutazioni del rischio** da parte del revisore.

Asserzioni di Bilancio

Il principio di revisione ISA Italia n. 315, *“L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dell’impresa e del contesto in cui opera”*, definisce le **asserzioni** come le **“attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi”**.

Le asserzioni esaminate dal revisore per considerare i possibili tipi di errori che possono manifestarsi **rientrano nelle seguenti tre categorie:**

1. asserzioni **relative a classi di operazioni ed eventi dell’esercizio** sottoposto a revisione contabile;
2. asserzioni **relative alla presentazione e all’informativa di bilancio;**
3. asserzioni **relative ai saldi contabili di fine esercizio.**

Asserzioni «semplificate»

Nella revisione delle imprese di dimensioni minori le asserzioni possono essere utilizzate in maniera semplificata. Esse possono essere “combinare” in quattro categorie:

ASSERZIONI	CLASSI DI OPERAZIONI	SALDI CONTABILI	PRESENTAZIONE E INFORMATIVA
COMPLETEZZA	COMPLETEZZA	COMPLETEZZA	COMPLETEZZA
ESISTENZA	MANIFESTAZIONE	ESISTENZA	MANIFESTAZIONE
ACCURATEZZA E COMPETENZA	ACCURATEZZA, COMPETENZA. CLASSIFICAZIONE	DIRITTI E OBBLIGHI, CLASSIFICAZIONE	ACCURATEZZA, DIRITTI E OBBLIGHI, CLASSIFICAZIONE E COMPRESIBILITÀ
VALUTAZIONE		VALUTAZIONE	VALUTAZIONE

Controllo della qualità dell'incarico

- L'applicazione del principio di revisione ISA Italia n. 220 **dipende dalla organizzazione del revisore.**
- I contenuti del principio sono compiutamente e integralmente applicabili solo da una società di revisione di grandi o medie dimensioni. Tuttavia **anche** piccole società di revisione, revisori individuali che utilizzano collaboratori ed ausiliari, **revisori individuali** che operano senza collaborazioni **devono mettere in atto quelle procedure di controllo della qualità che sono applicabili alla loro situazione.**

Il revisore che opera individualmente è comunque tenuto a:

- conformarsi ai **principi etici** ed alle regole sull'**indipendenza**;
- **svolgere specifiche procedure di accettazione** e mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico;
- **auto-valutare le proprie competenze** e capacità per svolgere l'incarico;
- ricorrere ad una **consultazione esterna, quando pertinente**;
- richiedere un **riesame della qualità dell'incarico ad un soggetto esterno terzo**, quando necessario.

Significatività

Il principio di revisione n. 320 “*Significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile*” prevede **che gli errori sono considerati significativi** quando ci si può “*ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio*”.

Significatività

Circa le modalità di calcolo prevede che: “ La determinazione della significatività implica l’esercizio del giudizio professionale. Come punto di partenza nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, **viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto**”.

Esempi di calcolo della significatività secondo la guida ISA

Valore di riferimento	% minima	% massima
Ricavi	1%	3%
Risultato operativo	3%	7%
Totale attivo	1%	3%
Patrimonio netto	3%	5%

La scelta delle voci da utilizzare e delle percentuali da applicare (all'interno dell'intervallo indicato) costituisce esercizio del giudizio professionale del revisore, che terrà in considerazione aspetti tra i quali:

- **le esigenze degli utilizzatori;**
- **la natura dell'impresa;**
- **le eventuali rettifiche ai dati contabili;**
- **le modalità di finanziamento dell'impresa;**
- **la volatilità dei dati di bilancio;**
- **la fase del ciclo di vita dell'impresa;**
- **la congiuntura economica.**

Per le eventuali rettifiche ai dati contabili:

“qualora in un’impresa l’utile ante imposte sia un valore costantemente simbolico, come nel caso di un’attività gestita dal proprietario-amministratore in cui il proprietario prelevi la maggior parte dell’utile prima delle imposte sotto forma di remunerazione, può essere più pertinente un valore di riferimento quale l’utile prima della remunerazione e delle imposte”.

Controllo interno

Le imprese di dimensioni minori generalmente:

- **non redigono bilanci intermedi** o mensili;
- **non dispongono di processi formalizzati** per misurare ed esaminare la performance economico-finanziaria;
- spesso la Direzione si affida a **pochi indicatori chiave** per valutarla e intraprendere le azioni correttive appropriate;
- **utilizzano modalità meno strutturate** nonché processi e procedure più semplici, rispetto alle imprese di maggiori dimensioni, per raggiungere i propri obiettivi;
- **le funzioni aziendali non sono** generalmente, o pienamente, **separate** a causa del minor numero di dipendenti;
- **gli elementi probativi** relativi alle componenti dell'ambiente di controllo **possono non essere disponibili in forma documentale.**

- **L'ambiente di controllo** nelle imprese di dimensioni minori è **molto importante**.
- Nell'impresa di dimensioni minori, il **proprietario-amministratore** può porre in essere una **supervisione realmente efficace**, e nel contempo, essere maggiormente **in grado di forzare i controlli** al fine di eluderli.
- **A differenza delle grandi imprese**, in cui spesso è fornito al personale un codice di condotta atto a stabilire le regole di comportamento e le conseguenze della loro violazione, nelle imprese di dimensioni minori **i valori e le regole di comportamento sono generalmente comunicati oralmente o tramite l'esempio fornito dalla Direzione**.

- Nell'impresa di dimensioni minori **solo a volte esiste un processo formalizzato per la valutazione del rischio.**
- È probabile che la Direzione identifichi i rischi mediante il **proprio diretto coinvolgimento nell'attività.** È comunque necessaria un'indagine sui rischi identificati e sulla loro gestione da parte della Direzione.
- Il **monitoraggio dei controlli** da parte della Direzione si realizza spesso mediante lo **stretto coinvolgimento nelle attività operative della Direzione** ovvero del proprietario-amministratore, che consente di identificare scostamenti significativi dalle aspettative e inesattezze nei dati economico-finanziari, determinando un'azione correttiva nei confronti del controllo.

- **I concetti** sottostanti le attività di controllo nelle imprese di dimensioni minori **sono i medesimi utilizzati da tutte le imprese. La loro formalizzazione può essere semplificata.**
- Le imprese di dimensioni minori possono ritenere non rilevanti alcuni tipi di attività di controllo. Ad esempio, **il potere esclusivo della Direzione di concedere crediti ai clienti e approvare gli acquisti rilevanti può rappresentare un forte controllo su importanti operazioni e saldi contabili**, diminuendo o eliminando la necessità di attività di controllo più di dettaglio.
- **È probabile che le attività di controllo rilevanti** ai fini della revisione di imprese di dimensioni minori **riguardino principalmente i cicli di operazioni quali ricavi e acquisti e in alcuni casi il costo del personale.**

- Il **rischio di controllo** consiste nell'eventualità che **un errore** (singolarmente o insieme ad altri) **non individuato e corretto in modo tempestivo** dal controllo interno, **possa essere significativo**.
- **Nelle imprese di dimensioni minori possono non essere presenti molte delle attività di controllo** che il revisore può aver individuato come necessarie, o possono esserci situazioni in cui l'impresa ha documentato in maniera limitata l'esistenza, l'ampiezza e il funzionamento delle attività di controllo.

In tali casi può essere più efficiente per il revisore svolgere procedure di revisione tese principalmente alla verifica di validità dei saldi e delle operazioni di bilancio (c.d. **procedure di validità**), incluse procedure di **analisi comparativa**, invece di procedure volte ad accertare l'efficacia operativa dei controlli poste in essere dall'impresa (c.d. **procedure di conformità**).

- Nelle imprese di dimensioni minori la **funzione amministrativa** e le **registrazioni contabili** presentano spesso un **modesto livello di complessità**.
- Le piccole imprese trovano conveniente utilizzare **software di contabilità standardizzati**, che possono costituire una buona base per un sistema contabile affidabile e conveniente.

- Quando l'incarico di revisione viene conferito al collegio sindacale, è necessario **tenere conto anche delle informazioni pertinenti acquisite tramite le attività di vigilanza** svolte dal collegio nell'ambito delle sue altre funzioni (informazioni derivanti dalla partecipazione ai consigli di amministrazione o giudizi in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società).
- Il collegio sindacale ha anche obblighi di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare dell'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile. Le informazioni assunte in conseguenza di quest'attività, soprattutto quelle relative al sistema di controllo interno e al suo concreto funzionamento, **forniscono molti elementi utili per l'individuazione e la valutazione dei rischi, l'identificazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'incarico e per la formulazione della strategia generale di revisione.**

Esempio significativo di fattore di rischio di frodi per le imprese minori è la situazione in cui “la direzione è diretta da una sola persona o da un gruppo limitato, senza che vi siano controlli compensativi come una effettiva supervisione da parte degli organi di governance”.

Il fatto che ogni operazione debba essere da questi autorizzata può compensare le eventuali debolezze nelle procedure di controllo adottate e ridurre il rischio di frodi o di errori da parte del personale.

La valutazione del revisore è condizionata dalla conoscenza della società e dell'**integrità morale del suo proprietario-amministratore**.

Ulteriori elementi di cui il revisore terrà conto nel caso delle imprese di dimensioni minori saranno:

- l'eventualità che il proprietario-amministratore abbia uno **specifico e identificabile motivo** (per esempio dipendenza economica dal successo di impresa) **per falsare il bilancio**, e che abbia l'opportunità di farlo;
- l'eventualità che il proprietario-amministratore **tenda a non fare distinzione tra i propri affari personali e quelli dell'impresa**;
- l'eventualità che il **tenore di vita** del proprietario-amministratore sia **in evidente contraddizione con la sua remunerazione**;
- la **frequente sostituzione di revisori/consulenti**;

- **il ripetuto rinvio della data di inizio della revisione o se vi siano ingiustificate richieste affinché la revisione venga completata in un tempo irragionevolmente breve;**
- **le operazioni straordinarie prossime alla chiusura dell'esercizio;**
- **le operazioni straordinarie con parti correlate;**
- **I pagamenti di onorari o commissioni ad agenti e consulenti che appaiono eccessivi**

- **I prestiti per i quali non vengono effettuati i pagamenti o sui quali non maturano interessi** e per i quali il proprietario-amministratore non è in grado di fornire informazioni sufficienti;
- **gli anticipi dati o ricevuti** da terzi per forniture di merci e servizi a fronte dei quali nessuna merce o servizio sono stati forniti per un periodo irragionevolmente lungo;
- **I ritardi non giustificati per fornire spiegazioni** o attestazioni richieste dal revisore per transazioni non usuali.

Nella revisione delle imprese di dimensioni minori è **difficile raccogliere sufficienti elementi probativi a sostegno delle asserzioni sulla completezza** in quanto:

- il **proprietario-amministratore** occupa una posizione dominante ed è **in grado di evitare la contabilizzazione di alcune operazioni**;
- l'impresa potrebbe **non avere procedure di controllo interno che prevedano la prova documentale** a supporto della contabilizzazione di tutte le operazioni.

Quando non ci sono controlli interni attendibili, il revisore può ottenere elementi sufficienti con lo svolgimento delle sole **procedure di validità**, quali:

- il **confronto tra due fonti di dati** (uscite di merce dalla contabilità di magazzino con fatture di vendita);
- la **quadratura** delle merci acquistate con quelle vendute;
- Le procedure di **analisi comparativa**;
- le **richieste di conferma**;
- l'**esame delle operazioni successive alla chiusura dell'esercizio**.

Procedure di analisi comparativa

Le imprese di dimensioni minori **possono non disporre di situazioni e dati intermedi utili ai fini delle procedure di analisi comparativa** da svolgere nella fase di pianificazione.

Il revisore può, **in alternativa, eseguire un esame sommario del libro giornale e di altre scritture contabili** che possono essere prontamente disponibili.

In molti casi **possono non esistere informazioni documentate utilizzabili allo scopo, e il revisore potrà ottenerle acquisendole direttamente tramite colloqui** con il proprietario-amministratore

Campionamento di revisione e altre verifiche

- Nelle imprese di dimensioni minori le popolazioni statistiche sono di **dimensioni ridotte** ; questo può rendere **fattibile il controllo del 100% dei dati o del 100% di voci specifiche.**
- Nella revisione delle imprese di minori dimensioni viene spesso utilizzato un **campionamento di revisione non statistico**, ma **comunque basato su una selezione casuale** degli elementi del campione.

- Le imprese minori possono reagire rapidamente a improvvise opportunità economiche, ma la mancanza di capitale potrebbe limitare la loro possibilità di sostenerne lo sviluppo.
- I **fattori di rischio di particolare importanza** per la continuità aziendale sono rappresentati dal rischio che:
 - **banche e altri finanziatori possano smettere di sostenere l'impresa**
 - **Si perda un cliente strategico** o un dipendente essenziale
 - **Si perda il diritto di sfruttamento di una licenza** o si verifichi la rottura di un contratto di franchising o di un altro contratto.
- Il revisore spesso non ottiene budget dettagliati e previsioni soddisfacenti per l'accertamento dei presupposti per la continuità aziendale.

- Quando un'impresa minore è **ampiamente finanziata da un prestito del proprietario-amministratore**:
 - è importante che questi fondi non vengano ritirati (**postergazione** del prestito concesso dal proprietario-amministratore a favore di banche o altri finanziatori)
 - quest'ultimo deve essere in grado di far fronte ai suoi obblighi.
- Il revisore può **chiedere una dichiarazione scritta** con la quale il proprietario - amministratore confermi le sue intenzioni o eventuali accordi con terzi.

Principio internazionale sul controllo di qualità ISQC (Italia) 1

Contiene **numerosi riferimenti** alle attività di revisione svolte dai **Revisori operanti in studi di minore dimensione**; contiene inoltre una **Appendice interamente dedicata a questa tipologia di Revisori**.